

CASSAZIONE/ Sotto i riflettori una richiesta di risarcimento in ambito societario

# Il Registro imprese dà la voce

## Chi si cancella rinuncia in automatico alla pretesa

Pagina a cura

DI FRANCESCO BARRESI

**N**essun risarcimento se un'azienda si cancella dal Registro delle imprese e pretende denaro da un'altra azienda di cui è socio. Lo chiarisce la Corte di cassazione, con la sentenza 15782/2016 del 24 maggio, che ha dichiarato inammissibile una domanda di risarcimento, per danni morali e patrimoniali, di 2 milioni di euro di due aziende, una di Panama legata a un'altra del Lussemburgo, nei confronti di un istituto di credito estinto di cui però erano entrambi soci. Il tribunale di Milano rigettò la richiesta nel luglio 2009 ma i soci andarono in appello tre anni dopo. La banca, accusata dai soci di aver compiuto fatti illeciti per colpa di un dipendente, si cancellò dal Registro delle imprese dopo aver approvato il 24 luglio 2012 il bilancio di liquidazione, ma sempre prima della sentenza della Corte d'appello di Milano del gennaio 2013, che rigettava la richiesta dei soci

i quali chiedevano l'intero capitale della banca estinta, di cui erano partecipi del 30 e del

70%, appellandosi alle sentenze 6070, 6071 6072 del 2013 e la 25974/2015, pronunciate dalle

Sezioni unite della Cassazione che riassumevano il principio secondo cui i soci sono «conti-

tolari di tutti i diritti e i beni della società estinta, anche di quelli non compresi nel bilancio di liquidazione». La società lussemburghese, che comprendeva quella di Panama, si cancellò dal Registro del commercio prima della sentenza finale, e nonostante ciò proseguì nell'iter giudiziario per ottenere il risarcimento. Ma la Corte bacchetta i due soci spiegando che «i ricorrenti non si confrontano con l'altra affermazione della stessa sentenza, e delle altre su citate, per la quale la successione non opera laddove ci si trovi in presenza, non di beni o di diritti certi e liquidi, bensì di mere pretese o comunque di diritti di credito ancora incerti e illiquidi». Inoltre i giudici di piazza Cavour definiscono «inammissibile» la richiesta perché la società cancellandosi dal registro «ha tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito ancora incerto illiquido, quindi comporta che non si determini il fenomeno successorio». Soci condannati a pagare 15.200 euro come risarcimento.